LEGISLAZIONE SCOLASTICA SULL'INCLUSIONE

Corso PR 27

Dott. Giuseppe Augello
Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Bolzano 3 – Viale Trieste



PROGRAMMA DELL'INCONTRO

- Primi riferimenti normativi sull'inclusione scolastica (Costituzione, L. 517/1977, L. 104/1992)
- Accertamento, profilo di funzionamento e PEI
- Scuola in ospedale Istruzione domiciliare
- II PEI nel D. Lgsl. 66/2017
- Il concetto di funzionamento su base ICF e di BES
- PEI e PDP: per quali alunni (rif. normativi)
- La L. P. 7/2015
- D.I. 182/2020, adozione di un modello nazionale di PEI e linee guida

L'INCLUSIONE: RIFERIMENTI NORMATIVI

3

Costituzione della Repubblica Italiana

- ► Art. 3
- Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
- E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
- Art. 34
- La scuola è aperta a tutti.

I RIFERIMENTI NORMATIVI

4

- Legge 517/1977
- Artt. 2 e 7
- Ferma restando l'unità di ciascuna classe, al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, la programmazione educativa può comprendere attività scolastiche integrative organizzate per gruppi di alunni della stessa classe oppure di classi diverse anche allo scopo di realizzare interventi individualizzati in relazione alle esigenze dei singoli alunni. Nell'ambito di tali attività la scuola attua forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati.
- Dall`art. 7:
- Le classi che accolgono alunni portatori di handicaps sono costituite con un massimo di 20 alunni. (Vincolo oggi attenuato, v. D.P.R. 81/2009 e L.107/2015, ma il Tar Toscana con la sentenza numero 1367 del 19 settembre 2016 ha stabilito che se in una classe c'è uno studente disabile, non potranno esserci più di 20 alunni)
- -La Sentenza della C.C. n. 215 (1987) avrebbe poi allargato diritto all'integrazione scolastica di tutti gli alunni con disabilità anche alle scuole superiori.

RIFERIMENTI NORMATIVI

5

- L.104/1992
- Art. 12. Diritto all'educazione e all'istruzione (nella sua prima versione del 1992)
- 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato e' garantito l'inserimento negli asili nido.
- 2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie.
- 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialita' della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
- 4. L'esercizio del diritto all'educazione non puo' essere impedito da difficolta' di apprendimento ne' di altre difficolta' derivanti dalle disabilita' connesse all'handicap.

Accertamento: Art. 12, c. 5 L.104 rinovellato dal D. Lgsl. 66/217 e 96/2019

5. Contestualmente all'accertamento previsto dall'articolo 4 per le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, effettuano, ove richiesto dai genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente certificati ai sensi del citato articolo 4, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, l'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica. Tale accertamento è propedeutico alla redazione del profilo di funzionamento, predisposto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ai fini della formulazione del Piano educativo individualizzato (PEI) facente parte del progetto individuale.

L. 104/1992 (dopo il D. Lgsl. 66/2017) - ULTERIORI DIRITTI – Art.12 c.9 Scuola in ospedale

9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque da garantire l'educazione e l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le unita' sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con i Ministeri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilita' della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorita' scolastica mediante una relazione sulle attivita' svolte dai docenti in servizio presso il centro di degenza, e' equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle classi alle quali i minori sono iscritti.

D. LGSL 66/2017 – ART. 16 – Istruzione domiciliare

8

- 1. Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale, gli Enti locali e le aziende sanitarie locali, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione alle bambine e ai bambini, alle alunne e agli alunni, alle studentesse e agli studenti per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate, anche attraverso progetti che possono avvalersi dell'uso delle nuove tecnologie.
- 2. Alle attività di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
- 2-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di svolgimento del servizio dei docenti per il sostegno didattico impegnati in attività di istruzione domiciliare.
- 2-ter. Dall'attuazione delle modalità di svolgimento del servizio dei docenti impegnati nell'istruzione domiciliare, di cui ai commi 1 e 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Istruzione domiciliare: Decreto Ministeriale 461/2019

Link: <u>Home</u> > <u>Argomenti e Servizi</u> > <u>Scuola</u> > <u>Inclusione e integrazione</u> > <u>Scuola in ospedale e istruzione domiciliare</u> >

Il D.M. è accompagnato dalle **Linee di indirizzo nazionali sulla scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare**

Rispetto alle procedure di attivazione, il consiglio di classe dell'alunno elabora un progetto formativo, indicando il numero dei docenti coinvolti, gli ambiti disciplinari cui dare la priorità, le ore di lezione previste. Tale progetto dovrà essere approvato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio d'Istituto e inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa.

Istruzione domiciliare: Decreto Ministeriale 461/2019

In generale, il monte ore di lezioni è indicativamente di 4/5 ore settimanali per la scuola primaria; 6/7 ore settimanali per la secondaria di primo e secondo grado. Quanto detto è indicativo e deve essere stabilito in base ai bisogni formativi, d'istruzione, di cura e di riabilitazione del malato. A tal fine, è auspicabile contemplare l'utilizzo delle tecnologie e, qualora possibile, un'efficace didattica a distanza.

Istruzione domiciliare: Decreto Ministeriale 461/2019, per chi attivarla.

5.2 L'attivazione del servizio di istruzione domiciliare

Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, anche paritarie, a seguito di formale richiesta della famiglia e di idonea e dettagliata certificazione sanitaria, in cui è indicata l'impossibilità a frequentare la scuola per un periodo non inferiore ai 30 giorni (anche non continuativi), rilasciata dal medico ospedaliero (C.M. n. 149 del 10/10/2001) o comunque dai servizi sanitari nazionali (escluso, pertanto, il medico di famiglia) e non da aziende o medici curanti privati.

IL PEI NEL D. LGSL 66/2017 – ART. 7

- PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal presente decreto:
- a) è elaborato e approvato dal **Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione** di cui all'articolo 9, comma 10;
- b) tiene conto dell'accertamento della condizione di disabilità in età evolutiva ai fini dell'inclusione scolastica, di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e del Profilo di funzionamento, avendo particolare riguardo all'indicazione dei facilitatori e delle barriere, secondo la prospettiva bio-psico-sociale alla base della classificazione ICF dell'OMS;
- c) individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie, anche sulla base degli interventi di corresponsabilità educativa intrapresi dall'intera comunità scolastica.

IL PEI NEL D. LGSL 66/2017 – ART. 7

13

d) esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione e) definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;

IL PEI NEL D. LGSL 66/2017 – ART. 7

g) è redatto in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre (...); è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.

Nel passaggio tra i gradi di istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento di iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione;

h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

IL CONCETTO DI BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE SU BASE ICF

Il concetto di Bisogno educativo speciale è una macrocategoria che comprende dentro di sé tutte le possibili difficoltà educative e di apprendimento degli alunni.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità la salute non è assenza di malattia ma complessa relazione di fattori bio-psico-sociali


Non si tratta di individuare sempre una causa biologica dello stato di salute, ma di guardare alla persona da una prospettiva più ampia (sociale, culturale, biologica, psicologica, ambientale, etc.)

Si parte dal concetto di FUNZIONAMENTO

- L'ICF dell'OMS (2002) ci obbliga a considerare la complessità e la globalità dei funzionamenti della persona e non solo gli aspetti biologici o corporei.
- Il nuovo D. Lgsl. 66/2017 basa la diagnosi funzionale e la redazione del PDF e del PEI su questo modello.
- In base a questo modello possono esistere molteplici bisogni educativi speciali, differenti a secondo del funzionamento della persona

Lo schema ICF ci aiuta a comprendere i BES

 Il bisogno educativo speciale è il risultato di un'interazione tra fattori biologici, personali e sociali



Il concetto di Bisogno educativo speciale, secondo la Direttiva Ministeriale 27 dic. 2012

- L'area dello svantaggio è molto più ampia di quella riferibile alla presenza del deficit;
- Per svantaggio si intende quello sociale e culturale, i disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, le difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana;
- Quest'area dello svantaggio scolastico, che ricomprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (ingl.: Special Educational Needs). Vi sono comprese tre grandi sotto-categorie: quella della disabilità; quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale.

Per chi formulare un PEI, per chi un PDP.

Area del deficit – PEI (L. 104/1992)

- Alunni con Diagnosi funzionale (nel D. Lgsl.66/2017, Profilo di funzionamento)
- è elaborato e approvato dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (Consiglio di classe, genitori, specialisti)
 - individua obiettivi educativi e didattici, strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie

Area dello svantaggio – PDP (L. 170/2010, Circolari ministeriali 2012 e 2013)

- Alunni con disturbi specifici ai sensi della L. 170/2010
- Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività
- Funzionamento cognitivo limite (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83)
- Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale
- necessità di elaborare un percorso individualizzato e personalizzato per alunni e studenti con bisogni educativi speciali, anche attraverso la redazione di un Piano Didattico Personalizzato, che serva come strumento di lavoro in itinere per gli insegnanti ed abbia la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

Il PDP: per quali alunni?

Disturbi specifici, evolutivi/misti, ADHD (L. 170/2010)

- Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica;
- una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
- b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
- c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.

Altre tipologie di svantaggio (Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale, altre difficoltà non meglio specificate: Nota Min. 22/11/2013)

- nel caso di difficoltà non meglio specificate, soltanto qualora nell'ambito del Consiglio di classe (nelle scuole secondarie) o del team docenti (nelle scuole primarie) si concordi di valutare l'efficacia di strumenti specifici questo potrà comportare l'adozione e quindi la compilazione di un Piano Didattico Personalizzato, con eventuali strumenti compensativi e/o misure dispensative.
- anche in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità o di DSA, il Consiglio di classe è autonomo nel decidere se formulare o non formulare un Piano Didattico Personalizzato, avendo cura di verbalizzare le motivazioni della decisione.
- E' quindi peculiare facoltà dei Consigli di classe o dei team docenti individuare – eventualmente anche sulla base di criteri generali stabiliti dal Collegio dei docenti – casi specifici per i quali sia utile attivare percorsi di studio individualizzati e personalizzati, formalizzati nel Piano Didattico Personalizzato, la cui validità rimane comunque circoscritta all'anno scolastico di riferimento.

Destinatari PDP

- Alunni con disturbi specifici dell'apprendimento
- Alunni con certificazione clinica di disturbi evolutivi (ADHD, Disturbo del Linguaggio, Disturbo Coordinazione Motoria o visuo-spaziale, etc.)
- Alunni per i quali il c.d.c ha ratificato l'esigenza di personalizzazione didattica per motivi culturali/sociali/linguistici
- Alunni con background migratorio
- Alunni atleti di alto livello
- Alunni e studenti ad alto potenziale

Riferimento normativo

- Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento. - Allegate al D del 12/07/2011
- D.M. 27/12/2012 + C.M. n.8 06/03/2013
- C.M. 06/03/2013 + N.M. 22/11/2013
- D.M. 04/04/2018
- N.M. 562 del 03/04/2019

Accordo di Programma Provinciale D.G.P.1056/2013

Deliberazione G.P. 1056 del 13/07/2013 "Accordo di Programma"

- Traduce a livello pratico le procedure attuative della L. 104/92 a livello locale, definendo e regolando le modalità di collaborazione fra squola, sanità ed altri enti locali.
- Prevede la Costituzione di un GLIP (Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale) per il coordinamento e l'attuazione degli interventi

Composizione del nuovo GLIP 2019-2024

ISPETTORI

Tre Ispettrici/Ispettori scolastici per l'inclusione, una/uno per ogni Direzione Istruzione e Formazione, che si alternano nell'esercizio della Presidenza Ispettori: XXX, Unterfrauner, Comploj

Direttrice/ttore dei Servizi sociali del distretto della Val Venosta: **Karin Tschurtschenthaler**

1 rappresentante del

Centro di competenza per l'inclusione della Libera Università di Bolzano: **Dott.ssa Heidrun Demo**

MEMBRI ESPERTI

XXX, esperta per l'inclusione della Direzione Istruzione e Formazione tedesca; **Dario lanes**, esperto per l'inclusione della Direzione Istruzione e Formazione italiana;

Irene Costa, esperta per l'inclusione della Direzione Istruzione e Formazione Iadina;

Dott.ssa Ute Gebert, rappresentante della Ripartizione Politiche Sociali;

SANITÀ

Dr. Josef Roman Pichler, direttore del Servizio psicologico del distretto sanitario di Merano;

Dr.ssa Giulia Parolin, medico dell'ambulatorio di psichiatria infantile e adolescenziale e psicoterapia dell'Ospedale di Merano;

Dr. Christian Savegnago, psicologo del Servizio di Neurologia e Riabilitazione dell'Ospedale di Bolzano;

Rappresentanti delle organizzazioni interessate ovvero delle corrispondenti organizzazioni di genitori di bambini e ragazzi con disabilità: Roberto Bortolotti, Stefanie Antelmi, Alexandra Morandell

Livelli dell'accordo di Programma

LIVELLO PROVINCIALE: condizioni generali valide per tutta la Provincia:

- Linee guida assegnazione personale aggiuntivo
- Calendarizzazione delle scadenze
- Elaborazione di moduli e modelli

LIVELLO DISTRETTUALE: i vari partner dell'accordo stabiliscono compiti concreti, direzione e coordinamento per raggiungere la collaborazione ottimale

LIVELLO DI INTENDENZE SCOLASTICHE: Gruppo di lavoro per l'inclusione istituito presso ciascuna intendenza con funzione di proposta e consultazione di ternatiche affrontate nel GLIP Provinciale. Prevede presenza di 1 genitore.

25/02/2021

GLI Sovrintendenza: composizione della commissione e criteri per l'assegnazione delle ore per i collaboratori all'integrazione

- Dirigenti scolastici;
- Medici neuropsichiatri e psicologi
- Rappr. Della Formazione Professionale prov.le
- Interni: Ispettore e collab.

CRITERI SEGUITI NELL' ASSEGNAZIONE DELLE ORE, SULLA BASE DELLE RICHIESTE PERVENUTE DALLE SCUOLE (MODELLO E)

- disponibilità del contingente provinciale
- prioritariamente agli alunni con disabilità grave
- Alunni con «nuove certificazioni» con disabilità grave
- incrementare le ore su eventuali casi di certificazione ai sensi della Legge 104/92, arrivati in corso d'anno
- valutare le richieste per gli/le alunni/e con Disturbo dell'attenzione in combinazione (F90.0) con Disturbo della condotta (F91) oppure Disturbo ipercinetico della condotta (F90.1) o Disturbo misto della condotta e della sfera emozionale (F92) con grave compromissione sociale, soli o in combinazione con altri disturbi;
- alunni con "Disturbo dell'attività e dell'attenzione" in comorbilità con "Disturbo specifico dell'apprendimento" con grave compromissione sociale

Chi definisce le priorità?

CONDIZIONI CLINICHE INTERESSATE

Diagnosi fu	nziona	li (Legge n. 104/1992)		
F88		Ritardo globale dello sviluppo (Da usare solo fino al max a 5 a	nni di età)	
F70		Ritardo mentale lieve		
F71		Ritardo mentale di media gravità		
F72		Ritardo mentale grave		
F73		Ritardo mentale profondo		
F84	•	Sindromi da alterazione globale dello sviluppo psicologico		
F20-F29	•	Psicosi		
F06	•	Disturbi psichici dovuti a danni o disfunzioni cerebrali e a mala	attie somatiche	
F07	•	Disturbi di personalità e del comportamento dovuti a malattia, lesione e disfunzioni cerebrali		
C00 - D48	•	Tumori		
D50 - D89	•	Malattie del sangue e degli organi ematopoietici ed alcuni dist	urbi del sistema	
E00 - E90	•	Malattie endocrine, nutrizionali e metaboliche		
G00 - G99	•	Malattie del sistema nervoso		
H00 - H59	•	Malattie dell'occhio e annessi oculari		
H60 - H95	•	Malattie dell'orecchio e dell'apofisi mastoide		
100 - 199	•	Malattie del sistema circolatorio		
J00 - J99	•	Malattie del sistema respiratorio		
K00 - K93	•	Malattie dell'apparato dirigente		
L00 - L99	•	Malattie della cute e del tessuto sottocutaneo		
M00 - M99	•	Malattie del sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo		
N00 - N99	•	Malattie dell'appisiatione នៅប្រជាជាក្នុង នៅប្រាស់ Malattie dell'appisiatione	Giuseppe Augello	
Q00 - Q99	•	Malformazioni e deformazioni congenite, anomalie cromosomi	che	

Queste malattie/menomazioni devono essere di una gravità tale che, senza le misure previste dalla Legge n. 104/1992, le richieste scolastiche non possono essere soddisfatte. Il medico specialista definisce la scadenza del documento.

Dall'Accordo di Programma

«Per ogni alunno con disabilità sarà previsto lo stesso numero minimo di ore di sostegno. Ogni intendenza scolastica assegna alla scuola le ore rimanenti in base ad appositi criteri di assegnazione.

Ogni dirigente scolastico assegna le ore di sostegno e le eventuali risorse interne alle singole classi in base alla situazione scolastica, dove il sostegno degli alunni con disabilità è prioritario».

Accordo di Programma Prov.le D.G.P.1056/2013

COMPITI DELLE INTENDENZE

- raccolta permanente e aggiornata dei dati relativi ad alunni/alunne con Diagnosi funzionale, insegnanti di sostegno e collaboratori e collaboratrici per l'integrazione;
- assegnazione di ulteriori mezzi finanziari per l'acquisto di ausili per l'insegnamento e l'apprendimento per disabili,
- sviluppo di nuove concetti e modelli ed elaborazione delle relative misure anche in collaborazione con altri servizi a livello provinciale e tenendo conto delle attuali conoscenze della ricerca;
- designazione dei membri dei singoli gruppi di lavoro;
- •creazione ed implementazione di un sistema di controllo di qualità (Servizio di valutazione).

Accordo di Programma Prov.le D.G.P.1056/2013

Compiti delle intendenze scolastiche e delle formazioni professionali

- assegnazione del personale per l'integrazione e docente nelle scuole dell'infanzia sulla base dell'organico approvato dalla Giunta Provinciale;
- aggiornamento specifico per dirigenti, personale insegnante, personale pedagogico delle scuole dell'infanzia, collaboratori e collaboratrici all'integrazione, personale non insegnante, genitori, sia a livello provinciale che di distretto;
- offerta di consulenza decentralizzata nel nell'ambito delle possibilità personali e legislative;
- sviluppo del centro di documentazione con letteratura specialistica, ausili specifici per l'insegnamento e l'apprendimento, mezzi tecnici;

L'ASSEGNAZIONE DELLE ORE DI SOSTEGNO

- Organico complessivo: L.P. 12/2000; 1 docente ogni 100 alunni
- Creazione di una riserva del 2% per l'adeguamento alla situazione di fatto (luglio)
- Suddivisione tra le scuole del contingente sulla base dell'incidenza percentuale di alunni con L.104/92:

Scyole del II Ciclo: 4 ore per alunno con L. 104/92

Il recepimento della Direttiva Profumo

		1			
Referti cli	Referti clinici (Legge n. 170/2010 e Direttiva Ministeriale del 27.12.2012)				
F81		Disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche			
		F81.0 Disturbo specifico della lettura e dell'ortografia			
		F81.1 Disturbo specifico della compitazione			
		F81.2 Disturbo specifico delle abilità aritmetiche			
		F81.3 disturbo misto delle abilità scolastiche			
F90	*	F90.0 Disturbo dell'attività e dell'attenzione			
		F90.1 Disturbo ipercinetico della condotta			
		314.01 Disturbo da deficit di attenzione e iperattività, manifestazione prevalentemente iperattiva o combinata			
314.00		Disturbo da deficit di attenzione e iperattività sottotipo disattentivo			
V62.89	0	Funzionamento intellettivo limite			
F83		Disturbo evolutivo specifico misto			
F80		Disturbo evolutivo specifico dell'eloquio e del linguaggio			
F82		Disturbo evolutivo specifico delle abilità motorie			
F30 -39	•	Disturbi affettivi			
F40-48		Disturbi nevrotici, legati a stress e somatoformi			
F50		Disturbi dell'alimentazione			
F51		Disturbi del sonno non organici			
F54		Fattori psicologici e comportamentali associati a disturbi o malattie classificati altrove			
F60	•	Disturbi di personalità specifici			
F91	•	Disturbo del comportamento sociale			
F92	•	Disturbo misto del comportamento sociale e della sfera emozionale			
F93		Disturbi della sfera emozionale con esordio caratteristico nell'infanzia			
F94		Disturbi del funzionamento sociale con esordio specifico nell'infanzia			

Direttiva Profumo 27.12.2012

1. Bisogni Educativi Speciali (BES)

Tutte queste différenti problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, non vengono o possono non venir certificate ai sensi della legge 104/92, non dando conseguentemente diritto alle provvidenze ed alle misure previste dalla stessa legge quadro, e tra queste, all'insegnante per il sostegno.

1.3 Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività

Un discorso particolare si deve fare a proposito di alunni e studenti con problemi di controllo attentivo e/o

dell'attività, spesso definiti con l'acronimo A.D.H.D. (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), corrispondente all'acronimo che si usava per l'Italiano di D.D.A.I. – Deficit da disturbo dell'attenzione dell'iperattività.

L'ADHD si può riscontrare anche spesso associato ad un DSA o ad altre problematiche, ha una causa

neurobiologica e genera difficoltà di pianificazione, di apprendimento e di socializzazione con i coetanei. Si

è stimato che il disturbo, in forma grave tale da compromettere il percorso scolastico, è presente in circa l'1% della popolazione scolastica, cioè quasi 80.000 alunni (fonte I.S.S),

1.3 Alunni con deficit da disturbo dell'attenzione e dell'iperattività (Direttiva Jumo)

In alcuni casi il quadro clinico particolarmente grave – anche per la comorbilità con altre patologie – richiede l'assegnazione dell'insegnante di sostegno, come previsto dalla legge 104/92.

Tuttavia, vi sono moltissimi ragazzi con ADHD che, in ragione della minor gravità del disturbo, non ottengono la certificazione di disabilità, ma hanno pari diritto a veder tutelato il loro successo formativo.


Vi è quindi la necessità di estendere a tutti gli alunni con bisogni educativi speciali le misure previste dalla Legge 170 per alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento.

1.4. Funzionamento intellettivo al limite

Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione.

Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a una misura che va dai 70 agli 85 punti e non presenta elementi di specificità. Per alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in comorbilità con altri disturbi.

Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in questi casi un'importanza fondamentale.



Legislazione scolastica sull'i

In relazione a queste diagnosi il Servizio sanitario competente verifica, se vi sia una grave compromissione del comportamento sociale.

La diagnosi di grave compromissione del comportamento sociale, ha la validità di un anno.

Situazioni particolari

Casi particolari:

I casi di diagnosi F90 in comorbidità con altre patologie, che manifestino una compromissione clinica di particolare gravità, possono avvalersi, in contesto scolastico, dei benefici previsti dalla Legge n. 104/1992.

Nei casi di funzionamento intellettivo limite, qualora sia presente una grave compromissione funzionale, possono essere accordate – limitatamente al contesto scolastico – delle misure ai sensi della L.104/92. La gravità delle compromissioni è certificata dai Servizi sanitari competenti.

Accordo di Programma Prov.le D.G.P.1056/2013

COMPITI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI

- •Utilizzare il personale secondo criteri di efficacia e funzionalità didattica;
- •Riconoscere situazioni a rischio e attivare interventi;
- Effettuare interventi organizzativi adeguati;
- •Promuovere la formazione/aggiornamento e prenderne parte, organizzando anche corsi interni
- •Attivare la prodedura di segnalazione e chiedere chiarimenti ai Servizi in accordo con i genitori;
- Attivare la richiesta di personale
- •Controllare gli esiti degli interventi e valutarli in base a criteri definiti

Accordo di Programma Prov.le D.G.P.1056/2013

La domanda per l'accertamento

La domanda d'accertamento per un/una bambino/a o per un/una alunno/a avviene su diretta richiesta degli asili nido, delle micro strutture per la prima infanzia, delle scuole dell'infanzia o delle scuole con il consenso scritto dei genitori o di coloro che esercitano la potestà genitoriale e viene inviata al relativo servizio psicologico. Anche i genitori o coloro che esercitano la potestà genitoriale possono richiedere un accertamento.

L'esito scritto dell'accertamento verrà consegnato a mano ai genitori/a coloro che ne fanno le veci e con il loro consenso verrà trasmesso all'istituzione/scuola competente. In caso contrario la scuola dell'infanzia e le scuole ricevono una risposta inerente l'avvenuto/ il non avvenuto accertamento.

Legislazione scolastica sull'inclusione

Accordo di Programma Prov.le D.G.P.1056/2013

Se le diagnosi cliniche vengono fornite entro il 31 marzo vengono considerate ancora per l'anno scolastico in corso.

Se le diagnosi funzionali vengono presentate successivamente, salvo che non si tratti di prime diagnosi, verranno prese in considerazione solo l'anno scolastico successivo.

La Legge Provinciale 7/2015

Art. 9 (Criteri di qualità e valutazione)

Le singole scuole dell'infanzia e le singole scuole rilevano la qualità dell'inclusione in base ad indicatori riconosciuti a livello internazionale, che adottano nel proprio sistema di valutazione o nel proprio piano dell'offerta formativa. A tal fine tengono conto dei seguenti aspetti:

- organizzazione di una comunità scolastica solidale;
- didattica orientata ai bisogni individuali con varie offerte per un lavoro e un apprendimento comuni a vari livelli;
- impiego mirato delle risorse materiali e di personale per la realizzazione di un'offerta formativa inclusiva, anche in collaborazione con partner extrascolastici;
- coinvolgimento dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, nonché degli stessi alunni e alunne, nella pianificazione e attuazione di iniziative rilevanti ai fini dell'inclusione.

La Legge Provinciale 7/2015

Art. 13 (Cooperazione con la Libera Università di Bolzano)

La Provincia definisce tramite un accordo con la Libera Università di Bolzano le condizioni quadro per l'istituzione di un centro universitario di competenza per l'inclusione con i seguenti compiti:

- elaborazione di un progetto formativo per il personale pedagogico delle scuole dell'infanzia e per il personale docente delle scuole, che trasmetta le competenze necessarie per rispondere ai bisogni formativi di tutti i bambini e bambine, alunni e alunne;
- attività di ricerca specifiche per la realizzazione dell'inclusione nel sistema educativo di istruzione e formazione;
- scambio a livello scientifico con altre istituzioni attive in questo settore;
- elaborazione di un regolamento per garantire agli studenti e alle studentesse con disabilità o con bisogni educativi speciali tutte le misure specifiche di sostegno necessarie.

I gruppi di lavoro nel D. Lgsl. 66/2017

II GLI

Art. 15 c. 8

Presso ciascuna istituzione scolastica e' istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI). Il GLI e' composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonche' da specialisti della Azienda sanitaria locale e del territorio di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo e' nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonche' i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

I gruppi di lavoro nel D. Lgsl. 66/2017

II GLO

Art.15 c. 9

10. Al fine della definizione dei PEI e della verifica del processo di inclusione, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto del profilo di funzionamento, presso ogni Istituzione scolastica sono costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica. Ogni Gruppo di lavoro operativo è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori della bambina o del bambino, dell'alunna o dell'alunno, della studentessa o dello studente con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale, delle figure professionali specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare.

D.I. 182 del 29 dicembre 2020

Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.

- Articolo 3
- Composizione del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione
- team dei docenti contitolari o consiglio di classe
- presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato
- docenti di sostegno, in quanto contitolari, fanno parte del Consiglio di classe o del team dei docenti.
- i genitori dell'alunno con disabilità
- le figure professionali specifiche,
- l'unità di valutazione multidisciplinare.
- studenti e delle studentesse nel rispetto del principio di autodeterminazione.

Articolo 4 Funzionamento del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione

- 1. Il GLO si riunisce entro il 30 di giugno per la redazione del PEI provvisorio e di norma entro il 31 di ottobre per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo.
- 2. Il PEI è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni. Il GLO si riunisce almeno una volta, da novembre ad aprile, per annotare le revisioni ed effettuare le relative verifiche intermedie.
- 3. Il GLO si riunisce ogni anno, entro il 30 di giugno, per la verifica finale e per formulare le proposte relative al fabbisogno di risorse professionali e per l'assistenza per l'anno successivo.
- 4. Il GLO è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
- 5. Le riunioni del GLO si svolgono, salvo motivata necessità, in orario scolastico, in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Articolo 15 Verifica finale e proposta di assegnazione delle risorse

"...il GLO propone, nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto, il fabbisogno di ore di sostegno per l'anno scolastico successivo, avendo cura di motivare adeguatamente la richiesta"

Incontri del GLO

Nel corso di un anno scolastico sono previste le seguenti convocazioni:

- un incontro del GLO all'inizio dell'anno scolastico per l'approvazione del PEl valido per l'anno in corso.
- incontri intermedi di verifica (almeno uno) per «accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni»
- un incontro finale, da tenere entro il mese di giugno, che ha la duplice funzione di verifica conclusiva per l'anno scolastico in corso e di formalizzazione delle proposte di sostegno didattico e di altre risorse per quello successivo;

GRAZIE PER L'ATTENZIONE